

STATUTO SUNAS approvato dal 10° Congresso Nazionale svoltosi a Roma il 6-7-8 giugno 2014

Art. 1 - Costituzione del Sindacato

È costituito il Sindacato Unitario Nazionale degli Assistenti Sociali (SUNAS) con sede legale in Roma; può avere sedi operative decentrate.

Art. 2 - Finalità

Il SUNAS, nel pieno rispetto della Costituzione Italiana, delle Leggi dello Stato e dei principi della democrazia e solidarietà, promuove e tutela gli interessi della categoria nei diversi ambiti lavorativi, istituzionali e formativi, in armonia con quelli degli altri lavoratori e dei cittadini.

In particolare il SUNAS è impegnato, anche nell'ambito delle relazioni intersindacali definite dagli organi nazionali, verso gli iscritti a:

- a) *tutelarne gli interessi morali, giuridici ed economici tramite la partecipazione alle trattative per la stipula di contratti e accordi con le controparti pubbliche e private a livello nazionale e locale, sorvegliandone la fase di attuazione;*
- b) *assisterli e rappresentarli nelle vertenze individuali e/o di gruppo dinanzi agli organi competenti;*
- c) *rappresentarli nelle sedi istituzionali preposte alla definizione delle politiche sociali e dei contenuti della professione;*
- d) *sostenere livelli formativi adeguati alla Professione anche attraverso la promozione di idonei provvedimenti legislativi;*
- e) *fornire servizi di assistenza e di tutela;*
- f) *sviluppare ogni più opportuna iniziativa per il perseguimento di tali finalità, purché in sintonia con gli scopi statutari, ed in particolare dare vita, partecipare o aderire ad organismi autonomi rispetto ad esso anche a struttura societaria e di carattere sindacale quand'anche siano previsti investimenti di capitale ed alla cui amministrazione e/o controllo sia comunque consentito designare propri rappresentanti;*
- g) *promuovere la formazione sindacale e la crescita culturale della categoria anche attraverso l'istituzione di specifici organismi nazionali e internazionali;*
- h) *promuovere inoltre forme di coordinamento degli studenti di Servizio Sociale.*

Il SUNAS è impegnato a perseguire tali scopi in collaborazione, con altre organizzazioni e associazioni: sindacali, professionali, di categoria, di cittadini, ecc., che operino secondo i principi enunciati al 1° comma con cui può sviluppare specifici accordi.

Art. 3 - Autoregolamentazione

Il SUNAS si impegna a rispettare il codice di autoregolamentazione conforme alle Leggi vigenti dello Stato.

Art. 4 - Condizioni dell'adesione al Sindacato.

1. - Iscrizione.

Possono aderire al SUNAS gli Assistenti Sociali abilitati all'esercizio della professione.

Possono altresì iscriversi al SUNAS gli studenti dei CDL triennali e magistrali di pertinenza professionale. Gli studenti non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo

In presenza ai contesti normativi e contrattuali gli Organi nazionali, possono sottoscrivere accordi intersindacali con altre OO. SS., compresi fusione ed adesione, per ciascun Comparto, purché sia garantita l'autonomia politica, gestionale e finanziaria del SUNAS.

L'iscrizione è riferita al Comparto Sanità, al Comparto Privati, Cooperazione e Libera Professione, al Comparto Autonomie Locali, Comparto Ministeri e Comparto "Aree dirigenziali", rinviando per le procedure ad apposito regolamento.

Il SUNAS aderisce alla Federazione FLP e alla Confederazione C.S.E., salvo eventuali e successive determinazioni congressuali, e in virtù degli accordi sottoscritti nel 2008, nel 2010 e nel 2012 gli aderenti al SUNAS sono iscritti anche alla Confederazione C.S.E., per il comparto Ministeri e Autonomie Locali, tramite l'iscrizione alla FLP, per il comparto Sanità tramite la Federazione CSE Sanità.

L'iscrizione si ottiene, su presentazione di domanda scritta dell'interessato redatta su apposito modulo, corredata di ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della quota associativa o di delega al proprio Ente per la sua riscossione.

La Segreteria dovrà, in caso di non accoglimento della domanda, comunicare tale decisione all'interessato entro 90 gg. dalla data della richiesta; le quote già versate potranno essere eventualmente restituite al richiedente.

Sono implicite la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre anche quando avviene nel corso dell'anno solare, e si rinnova automaticamente di anno in anno per i dipendenti, salvo disdetta. Nel caso di iscrizione nel corso dell'anno la quota associativa del primo anno solare sarà di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di iscrizione, considerandosi mese intero il primo qualunque siano i giorni rientranti nell'iscrizione.

2. Dimissione ed esclusione.

Le dimissioni devono essere comunicate formalmente dall'interessato al Sindacato e al datore di lavoro secondo le normative vigenti per i lavoratori dipendenti e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione al SUNAS.

L'iscritto può essere escluso dal Sindacato con deliberazione della Segreteria Nazionale, per uno dei seguenti motivi:

- mancato pagamento della quota annuale entro il 31 marzo di ogni anno per gli aderenti dei Comparti "Privati, Cooperazione e Libera Professione" ed "Aree dirigenziali";
- indegnità derivante da sentenza penale di condanna dell'iscritto passata in giudicato;
- attività antisindacale e in particolare rivolta contro le finalità del SUNAS.

La delibera di esclusione ha decorrenza immediata.

La deliberazione deve essere comunicata all'iscritto il quale ha diritto di ricorrere avverso il provvedimento al Collegio dei Probi Viri entro dieci giorni da quello di ricevimento della comunicazione o da quello in cui ne è venuto comunque a conoscenza. Il ricorso non è soggetto a forme particolari salvo la forma scritta e deve contenere l'esposizione, anche sommaria, dei motivi sui quali viene fondato. La proposizione del ricorso non sospende l'esecutività immediata della deliberazione impugnata.

Art. 5 - Doveri dell'iscritto

Ciascun iscritto ha il dovere di partecipare attivamente alla vita del Sindacato e in particolare deve:

- a) essere presente alle riunioni degli Organi Sindacali di cui è componente e, in caso di assenza è tenuto ad avvertire l'Organo che ha indetto la riunione;
- b) essere presente e intervenire in conformità alle norme statutarie ovunque si svolgano riunioni, trattative o qualsiasi altra attività che coinvolga gli interessi professionali, giuridici, culturali, normativi ed economici degli iscritti;
- c) informare gli Organi del Sindacato riguardo a fatti o notizie che possano essere utili al raggiungimento degli scopi statuari;
- d) effettuare, alle scadenze stabilite, i versamenti delle quote ed ogni altro contributo stabilito dagli Organi competenti;
- e) essere disponibile a dare il proprio contributo personale all'attività politica, sindacale, culturale e sociale che il Sindacato intraprende per il raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 6 - Diritti dell'iscritto

Ciascun iscritto ha il diritto di:

- a) partecipare, se delegato, al Congresso Nazionale con diritto di intervento;
- b) partecipare alle assemblee territoriali e concorrere, con l'espressione del proprio pensiero e/o del proprio voto, alla determinazione delle decisioni e degli indirizzi di politica sindacale, nonché esercitare il diritto di associato ad ogni eventuale organismo costituito per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- c) eleggere con voto palese e/o segreto i delegati al Congresso Nazionale e gli Organismi territoriali. Il diritto di voto attivo e passivo si acquista 3 (tre) mesi dopo la richiesta d'iscrizione, salvo particolari deroghe da parte delle segreterie regionali da concordare con la Segreteria Nazionale, e si perde immediatamente alla data della delibera di esclusione o di accettazione delle dimissioni;
- d) candidarsi, essere eletto ed esercitare tutti i diritti conseguenti previsti per ciascun Organo del Sindacato, (salvo ricopra incarichi in altre organizzazioni sindacali) o per altre cause di incompatibilità di cui all'art. 27, in sintonia con le norme dettate dal presente Statuto nonché per ciascun organismo previsto;
- e) sottoporre agli organi preposti, Provinciale e al Responsabile aziendale ogni istanza relativa alla sua attività professionale.

Art. 7 – Organi e requisiti di ammissibilità

Gli Organi del Sindacato sono nazionali e territoriali .

1. - Gli Organi Nazionali sono:

- a) Congresso Nazionale.
- b) Segreteria Nazionale.
- c) Comitato Direttivo Nazionale

- d) Segretario Generale
- e) Segretario Amministrativo Generale
- f) Collegio dei revisori dei conti
- g) Collegio dei Probiviri

2. - Gli Organi Territoriali sono:

- a) Assemblea Regionale
- b) Segreteria Regionale
- c) Segretario Regionale
- d) Segretario Amministrativo Regionale
- e) Assemblea Provinciale
- f) Segreteria Provinciale
- g) Segretario Provinciale
- h) Assemblea Aziendale
- i) Delegato Aziendale.

Possono candidarsi a ricoprire le cariche di organi statuari collegiali, centrali e periferici coloro che sono scritti da almeno 3 (tre) mesi al SUNAS e che siano persone di specchiata onorabilità.

Non possono candidarsi coloro che siano sottoposti a procedimenti dell'autorità giudiziaria, disciplinare dell'ordine professionale sino alla definizione dei relativi procedimenti.

Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato una condanna penale e/o disciplinare seppure non passata in giudicato.

Non possono candidarsi coloro che ricoprono incarichi di particolare rilievo in partiti politici, in altri sindacati e/o ordini che non siano stati assunti su espresso mandato del SUNAS nel rispetto delle linee di politica sindacale definiti dalla Segreteria Nazionale sentito il parere del Comitato Direttivo Nazionale.

Art. 8 - Durata delle cariche

Ogni carica, sia individuale che collegiale, a livello nazionale e territoriale, ha durata quadriennale, salvo dimissioni del titolare, oppure a seguito di mozione di sfiducia, di cui all'art. 35

Art. 9 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale si compone dei Delegati delle varie Regioni, eletti dalle rispettive Assemblee Regionali in ragione di 1 (uno) ogni 50 (cinquanta) e frazione non inferiore a 25 (venticinque) iscritti.

Il Segretario Regionale è Delegato di diritto, al pari dei Segretari Nazionali e dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale

Le Assemblee Regionali devono eleggere i propri delegati e farne pervenire i nominativi alla Segreteria Nazionale almeno 3 (tre) mesi prima della data prevista per il Congresso Nazionale.

I delegati al Congresso Nazionale durano in carica 4 (quattro) anni e cessano con l'elezione dei nuovi delegati. Decadono anticipatamente nel caso di sfiducia espressa dalla propria Assemblea Regionale che in tal caso provvederà ad eleggere i propri nuovi delegati.

Il numero dei delegati per Regione è fissato, in base al criterio indicato al primo comma, dalla Segreteria Nazionale con propria deliberazione emanata e fatta pervenire al Segretario Regionale 90 gg. (novanta) prima del Congresso Nazionale.

In caso di impedimento o di dimissione di un Delegato, viene nominato al suo posto dalla Segreteria Regionale il primo dei non eletti.

Il Congresso Nazionale deve essere convocato almeno una volta ogni 4 (quattro) anni dal Segretario Nazionale.

Eventuali Congressi Nazionali straordinari possono essere richiesti da almeno 2/3 (due/terzi) dei Delegati in carica, mediante domanda, firmata motivata ed inviata alla Segreteria Nazionale che entro 90 giorni deve attivare le relative procedure di convocazione, nonché dalla stessa Segreteria Nazionale con delibera motivata che riporti il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti.

Della convocazione del Congresso Nazionale deve darsi notizia ai Segretari Regionali almeno 120 giorni prima.

La convocazione del Congresso Nazionale deve eseguirsi con avviso recante la data, l'ora e il luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno spedito da parte del Segretario Nazionale a ciascun Delegato almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione.

La Segreteria Nazionale avrà cura di avvertire tutti gli iscritti della avvenuta convocazione del Congresso Nazionale tramite gli usuali canali di informazione del Sindacato.

Il Congresso è valido quando vi siano complessivamente rappresentati almeno il 50% più uno dei delegati aventi titolo a partecipare.

Il Congresso Nazionale elegge il proprio Presidente e due Vicepresidenti che, insieme, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Al Congresso Nazionale compete:

l'elezione del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, da effettuarsi alle scadenze e con la periodicità prevista con votazione palese e/o segreta degli Organi Centrali di cui al comma 1 dell'art. 7 del presente Statuto.

- discutere e deliberare sulla politica generale del Sindacato;
 - deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
 - deliberare sull'adesione, sulla sottoscrizione di accordi ed intese, nonché sulle eventuali revoche, con confederazioni o con altre Organizzazioni Sindacali il cui Statuto non sia in contrasto con gli scopi del SUNAS, anche delegando la scelta ad altri Organi centrali, come da successivo articolo 39;
 - deliberare l'eventuale scioglimento del Sindacato ed assumere tutti i provvedimenti conseguenti.
- Per la validità delle deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Sindacato è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei Delegati componenti il Congresso.

Art. 10 La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo e di governo del SUNAS e viene eletta dal Comitato Direttivo Nazionale fra i componenti di quest'ultimo organismo.

I componenti della Segreteria Nazionale non possono farsi rappresentare alle riunioni a mezzo delega.

Nel caso di assenza a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, la Segreteria Nazionale può deliberare la decadenza del componente in carica; in tali casi, così come nel caso di decadenza, di dimissione o di impedimento permanente, la stessa Segreteria Nazionale propone al Comitato Direttivo Nazionale la sostituzione del componente; il Comitato Direttivo Nazionale delibera sulla integrazione della Segreteria Nazionale e sulla cooptazione del componente di Segreteria.

Le deliberazioni della Segreteria Nazionale sono valide se assunte con maggioranza semplice dei presenti e alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

La Segreteria Nazionale può essere sfiduciata e obbligata alle dimissioni dal Comitato Direttivo Nazionale con decisione adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La Segreteria Nazionale è costituita da un numero di 5 (cinque) componenti, che durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Sono incompatibili le cariche come da art. 27.

La Segreteria Nazionale è dunque costituita da:

- 1) Segretario Generale
- 2) Vice Segretario Generale
- 3) Segretario Amministrativo Generale
- 4) 2 (due) Segretari Nazionali Aggiunti

È convocata dal Segretario Generale mediante avviso da inviare a tutti i componenti almeno 10 (dieci) giorni prima. L'avviso deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Per le riunioni d'urgenza la convocazione può essere effettuata tramite email anche pochi giorni prima.

La Segreteria Nazionale:

- amministra il patrimonio, il servizio di tesoreria e tutte le entrate ed uscite del Sindacato. Gode di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La Segreteria redige annualmente un bilancio consuntivo e preventivo che sottopone al Comitato Direttivo Nazionale per l'approvazione.

- redige ed approva i regolamenti tipo inerenti i trattamenti normativi, economici e di rimborsi spese per i dirigenti e gli operatori sindacali.

- provvede alla organizzazione e al funzionamento della sede nazionale e ne coordina l'attività; nomina i collaboratori tecnici e i consulenti del Sindacato. Delibera l'assunzione, il licenziamento e il trattamento economico del personale dipendente;

La Segreteria Nazionale può altresì conferire ad altro iscritto al SUNAS compiti operativi o di gestione di specifici segmenti o aree di attività.

La Segreteria Nazionale può avvalersi dell'ausilio di esperti per le contrattazioni, individuandoli anche tra esterni al Sindacato.

Compiti della Segreteria Nazionale:

- dare attuazione agli indirizzi del Comitato Direttivo Nazionale;
- assicurare la direzione quotidiana delle attività sindacali e mantenere un contatto permanente con gli altri organismi dirigenti nazionali, con le strutture territoriali e confederali;
- proporre l'entità della quota associativa degli iscritti e la modalità di ripartizione e la misura dei contributi da versare alle strutture territoriali;
- condurre le contrattazioni di Comparto, di Aree negoziali contrattuali ed Intercompartimentali;
- predisporre la piattaforma contrattuale;
- formulare le proposte di azione del sindacato in relazione ai problemi della contrattazione, della tutela e della assistenza degli iscritti;
- ratificare le nomine degli organi statuari territoriali del Sindacato;
- gestire le materie ad essa delegate dal Comitato Direttivo Nazionale;
- definire l'organizzazione dei distacchi e delle prerogative sindacali e gli indirizzi di attuazione della stessa, dandone comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale;

- designare i rappresentanti e i candidati del Sindacato in relazione alla costituzione degli organi statuari della Confederazione e dei suoi Enti, oltre a quelli spettanti in organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.
- designare i rappresentanti e i candidati del Sindacato in commissioni, consigli di amministrazione, comitati e organismi esterni in cui la legge, i contratti o qualunque altra fonte preveda una rappresentanza in tal senso;
- nominare e revocare reggenti nazionali e territoriali;
- dare esecuzione alle delibere del Collegio dei Probiviri.

La Segreteria Nazionale:

- a) procede alla elezione del Segretario Generale
 - b) elegge il Vice Segretario Generale e il Segretario Amministrativo Generale,
 - d) delibera la convocazione del Congresso Nazionale;
 - e) ratifica le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale;
 - f) delibera la convocazione del Comitato Direttivo nazionale e definisce il relativo ordine del giorno;
 - g) delibera sulle domande di ammissione, di dimissioni e sull'esclusione degli iscritti;
 - h) proclama lo sciopero della categoria o altre manifestazioni di protesta determinandone le relative modalità;
 - i) individua il Direttore del Notiziario, iscritto all'Ordine dei Giornalisti, anche al di fuori della Segreteria Nazionale, il quale è comunque, tenuto a sottoporre ad approvazione della Segreteria Nazionale una proposta di piano redazionale;
 - l) delibera la data entro la quale devono essere convocate le Assemblee per le elezioni dei Delegati al Congresso Nazionale. In caso di inadempienza procede alla nomina di un Commissario per gli adempimenti statuari;
 - m) dispone con provvedimento motivato, sentito il parere obbligatorio del Comitato Direttivo Nazionale, lo scioglimento di organi e nomina commissario per eventuali gestioni straordinarie (vedi art. 30).
- La Segreteria Nazionale deve essere convocata almeno ogni 3 (tre) mesi e ogni volta quando ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 11 - Il Segretario Generale

- Il Segretario Generale esercita la rappresentanza legale del Sindacato.
- Al medesimo sono conferiti, congiuntamente al Segretario Amministrativo Generale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi con firma. In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento grave del Segretario Generale le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Generale e, in mancanza, da uno degli altri Segretari Nazionali.
- Al Segretario Generale compete:
- rappresentare il S.U.N.A.S. in ogni circostanza;
 - convocare la Segreteria Nazionale, il Comitato Direttivo Nazionale e la Conferenza dei Segretari Regionali, nei termini prescritti e nei modi previsti all'art. 9, comma 4;
 - trattare con gli Enti e le Organizzazioni pubbliche e private nonché terzi in genere nonché mantenere direttamente rapporti ufficiali con i Rappresentanti legali di altre Organizzazioni Sindacali, se non specificamente delegate ad altri S.N.;
 - convocare il responsabile di area contrattuale su specifici argomenti (art. 26);
 - promuovere e partecipare trattative per la stipula dei contratti di lavoro quando a ciò non siano espressamente delegati altri rappresentanti nominati dalla Segreteria Nazionale
 - ratificare l'elezione dei Segretari territoriali, dandone comunicazione agli Enti ove operano per il relativo accreditamento.

Art. 12 - Il Segretario Amministrativo Generale

Il Segretario Amministrativo Generale è preposto alla gestione amministrativa del Sindacato; al medesimo sono conferiti congiuntamente al Segretario Generale tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni di apposito regolamento.

In particolare a lui compete:

- curare la gestione dei fondi del Sindacato rendendone debito conto alla Segreteria Nazionale;
- mettere a disposizione del Collegio dei Revisori i libri contabili, le ricevute dei pagamenti e quant'altro necessari allo svolgimento della funzione cui i Revisori sono preposti;
- provvedere alla stesura dei bilanci annuali anche in relazione all'articolazione organizzativa in comparti contrattuali;
- verificare la regolarità dei versamenti delle quote degli iscritti e relazionare i risultati ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo chieda.

Art. 13 – Comitato Direttivo Nazionale

Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante, di direzione politica, amministrativa, organizzativa e regolamentare del SUNAS tra un Congresso e l'altro. E' eletto dal Congresso ed è composto da un numero 15 (quindici) membri.

I suoi componenti restano in carica fino al successivo Congresso e sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo Nazionale procede alla elezione della Segreteria Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione della Segreteria Nazionale e in via straordinaria quando ne faccia richiesta motivata, inviata alla Segreteria Nazionale, almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata dalla Segreteria Nazionale a mezzo raccomandata o posta elettronica contenente l'ordine del giorno, inviata di regola almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, riducibili a 5 (cinque) nei casi di comprovata urgenza

Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei membri.

Le decisioni del Comitato Direttivo Nazionale sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui siano richieste maggioranze più ampie dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale ovvero – in sua assenza – dal Vice Segretario Generale o da uno dei Segretari Nazionali, su delega del Segretario Generale.

Il Comitato Direttivo Nazionale cura il conseguimento dei fini statutari nel rispetto delle mozioni congressuali cui è chiamato a dare attuazione.

Compete al Comitato Direttivo Nazionale:

- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo predisposti dalla Segreteria Nazionale;*
- nominare i responsabili delle aree contrattuali coordinamenti e delle consulte,, di norma tra i componenti del Comitato Direttivo Nazionale;*
- impartire direttive di indirizzo alla Segreteria Nazionale;*
- approvare la piattaforma contrattuale;*
- ratificare i commissariamenti e le gestioni straordinarie disposti dalla Segreteria Nazionale;*
- dichiarare decaduti i componenti del Comitato Direttivo Nazionale assenti per 3 volte consecutive alle riunioni deliberative senza giustificazioni;*
- deliberare sulle materie attribuitegli dal presente statuto oltre quelle espressamente elencate;*
- deliberare la quota associativa annuale e stabilire la ripartizione dei fondi agli organi territoriali;*
- approvare i regolamenti congressuali.*
- istituire Centri Studi, nominandone i componenti;*

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri eletti fra gli iscritti al Sindacato, i quali restano in carica 4 (quattro) anni salvo revoca da parte dell'organo che li ha eletti e ad essi compete:

a) controllare almeno una volta all'anno la contabilità del Sindacato sia a livello nazionale che, a campione, regionale relazionando per iscritto alla Segreteria Nazionale, nel rispetto del Regolamento Amministrativo vigente:

b) partecipare al Congresso Nazionale senza diritto di voto per rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti ed avviare eventuali inchieste su mandato dello stesso. I Revisori dei Conti non possono far parte di altri Organi del SUNAS a livello nazionale.

Art. 15 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probi Viri è l'Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di decidere, preve adeguate istruttorie, per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, i ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, le vertenze elettorali. Al Collegio dei Probiviri sono altresì devolute le controversie e i conflitti tra associati o tra associati ed organismi del SUNAS. Il Collegio dei Probiviri è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti eletti dal Congresso Nazionale nell'ambito degli iscritti che non ricoprono altre cariche negli Organi Nazionale del Sindacato o di altri Sindacati o di partiti politici.

Il Collegio dei Probiviri partecipa di diritto al Congresso Nazionale senza diritto di voto.

ART. 16 – Conferenza dei Segretari Regionali

La Conferenza dei Segretari Regionali è convocata e presieduta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale almeno una volta l'anno, o in convocazione straordinaria su richiesta di 2/3 (due/terzi) dei componenti. Ha compiti propositivi e consultivi, affianca il Comitato Direttivo Nazionale, in esecuzione delle linee politiche espresse dal Congresso..

Art. 17 - Assemblea Regionale

Fanno parte dell'Assemblea Regionale i delegati dell'assemblea provinciale in ragione di 1 ogni 10 fino a 50 iscritti e uno ogni 20 per i successivi iscritti. Nelle Regioni con un numero di iscritti inferiori a 100 e in quelle

che, per particolari motivi, sia prevista specifica deroga da parte della Segreteria Nazionale, partecipano alle Assemblee Regionali tutti gli iscritti.

All'Assemblea Regionale compete:

a) decidere il numero dei componenti ed eleggere la Segreteria Regionale, di cui fanno parte di diritto i Segretari Provinciali. Tenendo conto, nello stabilire il loro numero, delle diverse realtà territoriali delle singole regioni al fine di ottenere un utile decentramento organizzativo.

b) eleggere i Delegati al Congresso nazionale;

c) elaborare le linee di politica sindacale nell'ambito regionale, organizzare le manifestazioni locali e nazionali per quanto di sua competenza, attuare le decisioni degli Organi centrali in conformità con le direttive emanate degli stessi, nonché organizzare tutta l'attività sindacale della regione.

L'Assemblea Regionale è, di norma, convocata dal Segretario Regionale il quale deve provvedere ad inviare agli iscritti, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, comunicazione recante data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione stessa.

L'Assemblea Regionale deve essere convocata almeno una volta l'anno ed in ogni caso 3 (tre) mesi prima della convocazione del Congresso Nazionale per l'elezione e/o il rinnovo dei Delegati al Congresso Nazionale medesimo.

In quest'ultimo caso è, di norma, presieduta dal Segretario Nazionale o da un suo Delegato.

Le delibere adottate devono essere in armonia con le decisioni degli Organi centrali.

Art. 18 - La Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è eletta in seno alla Assemblea Regionale e si compone dei Segretari provinciali ed altri Segretari elettivi.

La Segreteria Regionale dura in carica 4 (quattro) anni, ad essa competono in campo regionale le stesse attribuzioni previste per la Segreteria Nazionale anche in relazione all'articolazione organizzativa per comparti contrattuali.

Collabora alle iniziative editoriali del Notiziario individuando un proprio referente. Elegge al suo interno il Segretario Regionale ed il Segretario Amministrativo Regionale.

Art. 19 - Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale rappresenta il Sindacato nell'ambito territoriale di competenza della Regione di appartenenza a tutti gli effetti di legge. Dura in carica 4 (quattro) anni e viene eletto nell'ambito della Segreteria Regionale.

Al Segretario Regionale compete:

a) convocare la Segreteria Regionale;

b) convocare l'Assemblea Regionale e le prime Assemblee Provinciali;

c) promuovere e partecipare alle trattative con gli enti e le Organizzazioni pubbliche e private presenti nella Regione per problemi di rilevanza regionale;

d) partecipare a trattative sindacali con la Regione e in particolare con gli assessorati competenti, quando non siano individuati espressamente i rappresentanti di comparto;

e) partecipare di diritto alla Conferenza dei Segretari Regionali e al Congresso Nazionale;

f) svolgere compiti di raccordo tra organismi locali e centrali del sindacato;

g) promuovere collegamenti con tutte le realtà regionali;

h) trasmettere i verbali alla Segreteria Nazionale per le procedure di ratifica delle nomine avvenute nelle elezioni territoriali;

i) mantenere costanti rapporti con gli omologhi rappresentanti sindacali territoriali delle sigle con le quali siano stati eventualmente siglati accordi nazionali;

l) favorire la partecipazione dei rappresentanti SUNAS nelle elezioni delle RSU aziendali.

Il Segretario Regionale non può assumere

Art. 20 - Il Segretario Regionale Amministrativo

Al Segretario Regionale Amministrativo competono, in ambito regionale, compiti analoghi a quelli, attribuiti, a livello nazionale, al Segretario Amministrativo Generale.

Viene eletto dalla Segreteria regionale ed ha l'onere inderogabile di presentare alla SN entro il 31 gennaio di ciascun anno il bilancio consuntivo e bilancio preventivo regionale, a firma congiunta con il S. Regionale, mettendo a disposizione del Segretario Amministrativo Generale e dei Revisori dei Conti gli atti contabili per eventuali controlli a campione.

Art. 21 - Assemblea Provinciale

Fanno parte dell'Assemblea Provinciale tutti gli iscritti che svolgono la loro attività nell'ambito della Provincia.

Ad essa compete:

a) l'elezione della Segreteria provinciale;

b) la presa d'atto dell'elezione dei Responsabili locali;

Le sue competenze, in campo provinciale, sono quelle attribuite all'Assemblea Regionale

La prima Assemblea Provinciale viene convocata dal Segretario Regionale.

L'Assemblea Provinciale é convocata almeno una volta l'anno, con le modalità previste per l'Assemblea Regionale.

Art. 22 - La Segreteria Provinciale

La Segreteria Provinciale si compone dei membri eletti, in numero dispari, comunque non superiore al numero dei membri della Segreteria Regionale.

La Segreteria Provinciale dura in carica 4 (quattro) anni e ad essa competono, in campo provinciale, le stesse attribuzioni previste per la Segreteria Regionale. Deve riunirsi almeno ogni 6 (sei) mesi.

La Segreteria Provinciale elegge al suo interno il Segretario Provinciale.

La Segreteria Provinciale può essere integrata dai Delegati aziendali e da eletti R.S.U. in quota Sunas.

Art. 23 - Il Segretario Provinciale

Il Segretario Provinciale rappresenta il Sindacato nell'ambito territoriale di competenza, coordinando le iniziative con la Segreteria Regionale.

Dura in carica 4 (quattro) anni e viene eletto nell'ambito della Segreteria Provinciale.

Al Segretario Provinciale compete:

- convocare la Segreteria Provinciale;*
- convocare l'Assemblea Provinciale;*
- trattare con gli Enti o le Organizzazioni pubbliche e private nella provincia i problemi di rilevanza provinciale dandone informazione alla Segreteria Regionale;*
- coordinare l'attività dei Delegati aziendali e dei R.S.U. Ha facoltà di convocare le Assemblee Aziendali.*

Art.24 - L'Assemblea Aziendale

Nell'ambito di Aziende nelle quali operano almeno 10 (dieci) iscritti è costituita l'Assemblea Aziendale.

Nel caso in cui gli assistenti sociali dipendenti dall'Amministrazione fossero in numero inferiore, l'Assemblea Aziendale potrà comunque essere costituita dal 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei suddetti dipendenti. Laddove il Responsabile Aziendale scaturisca da un'Assemblea con le caratteristiche di cui al comma precedente, le iniziative aziendali dovranno essere concordate con la Segreteria Provinciale o in sua assenza dalla Segreteria Regionale.

Dell'Assemblea Aziendale fanno parte tutti gli iscritti che operano nella stessa azienda.

Le sue competenze nell'ambito della struttura sono assimilate a quelle attribuite all'Assemblea Provinciale; essa procede all'elezione del Delegato Aziendale e dei componenti di una eventuale la segreteria aziendale e deve essere convocata, di norma, dallo stesso, almeno una volta l'anno.

In caso in cui non possano essere riscontrate le situazioni descritte può essere individuato all'uopo dalla Segreteria Regionale un suo Rappresentante che è tenuto ad agire in stretta sintonia con la stessa.

Art. 25 - Il Delegato Aziendale

Il Delegato Aziendale rappresenta localmente il Sindacato quale terminale associativo e:

a) convoca l'Assemblea Aziendale.

b) tratta, d'intesa con i rappresentanti delle sigle con cui sono vigenti accordi intersindacali di cui al presente statuto, con l'ente i problemi di rilevanza locale anche per l'applicazione degli istituti contrattuali dando informazione alle competenti segreterie nel rispetto degli eventuali accordi intersindacali nazionali.

Art. 26 - Il Responsabile di area contrattuale

Il Responsabile di Area contrattuale è il referente del Sindacato nel comparto di competenza e contribuisce alla definizione della piattaforma sindacale per le specifiche trattative: è individuato, di norma, nell'ambito del Comitato Direttivo Nazionale.

Dura in carica fino ad eventuale motivata revoca da parte del predetto organo.

Il Responsabile di ciascuna Area può avere referenti di comparto nelle Segreterie Regionali, all'uopo individuati dalle stesse, da coinvolgere adeguatamente nelle principali iniziative compartimentali ed in accordo con la Segreteria Nazionale convoca all'occorrenza l'Assemblea di comparto per la definizione delle linee vertenziali.

Art. 27 – Sospensione, decadenze e incompatibilità

Comporta sospensione dall'incarico di componente di organi statutari collegiali nazionali e territoriali, la sottoposizione a procedimenti dell'autorità giudiziaria o disciplinari dell'ordine professionale fino alla definizione di detti procedimenti.

Comporta decadenza dall'incarico di componente di organi statutari collegiali, nazionali e territoriali, l'aver subito condanne civili e penali, che abbiano rilevanza per l'immagine o l'identità professionale passate in giudicato, o procedimenti disciplinari per gravi violazioni professionali.

Comporta altresì decadenza l'assenza consecutiva non giustificata a tre incontri collegiali.

Il componente decaduto viene sostituito, nelle forme previste, dall'organo competente nella stessa seduta in cui viene preso atto dell'avvenuta decadenza.

Il mancato pagamento della quota associativa di cui all'art 4, comma 2, è causa di decadenza ed esclusione da tutte le attività e cariche sindacali.

Art. 28 - Conservazione degli atti sindacali

Delle riunioni di ciascuno degli Organi Centrali e Periferici del Sindacato viene redatto verbale scritto su apposito registro.

La conservazione del registro dei verbali è affidata alla Segreteria competente.

Dei registri dei verbali può prendere visione ogni iscritto su richiesta al Segretario competente.

Art. 29 - Le Province Autonome

Le Province Autonome di Trento e Bolzano vengono rispettivamente assimilate, per ciò che attiene gli Organi Statutari ad una unica Assemblea e Segreteria Regionale.

Art. 30 - Gestioni straordinarie

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli Organi Nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive, la Segreteria Nazionale con parere obbligatorio del Comitato Direttivo Nazionale e con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento dell'Organo o della struttura inadempiente e nominare un Commissario. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Il Commissario deve in particolare porre in essere i provvedimenti per la ricostituzione dell'Organo disciolto entro il termine fissato dalla Segreteria Nazionale che non può comunque essere superiore a 6 (sei) mesi. Quando non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione dell'Organo nel termine fissato, il Commissario può chiedere alla Segreteria Nazionale una proroga del mandato, che non potrà comunque superare un ulteriore semestre.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l'espletamento del mandato senza ricorrere allo scioglimento degli Organi.

Avverso i provvedimenti di nomina del Commissario gli Organi interessati hanno diritto di proporre ricorso al Collegio dei Probi Viri nei termini e con le modalità indicate al 1° comma dell'art. 15.

Art. 31- Contributi e norme finanziarie

L'adesione al SUNAS comporta l'obbligo del versamento di una quota associativa annuale fissata dalla Segreteria Nazionale per ciascun comparto, con sottoscrizione della modulistica all'uopo predisposta.

Tale quota è raccolta a mezzo versamento a favore del SUNAS, su apposito conto corrente postale o bancario, secondo le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale con apposito atto regolamentare.

La ripartizione delle quote associative e di eventuali altri finanziamenti per le attività delle regioni è disposta mediante importi fissi percentuali (secondo artt. 11 e 16).

La Segreteria Nazionale può disporre anno per anno versamenti aggiuntivi alle quote ordinarie ed in caso di sottoscrizione di accordi intersindacali con conseguenti risvolti economici è autorizzata ad emanare atti regolamentari specifici.

Art. 32 - Patrimonio

Il patrimonio del SUNAS è costituito dalle quote associative e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti a qualsiasi titolo o causa.

Nel caso di mancato introito delle predette quote associative per motivi non addebitabili al SUNAS, è data facoltà al S.G. ed al SAG, sentita la SN, di adottare le iniziative più opportune per la piena rivalsa nelle forme più idonee, comprese quelle legali, nei confronti di enti, associazioni e sindacati coinvolti o comunque individuati dai suoi Organi come responsabili di tale situazione.

Ai fini dell'intestazione di beni immobili potrà essere costituito apposito organismo di natura privatistica con deliberazione del Congresso Nazionale.

In caso di scioglimento del SUNAS il suo patrimonio è devoluto e vincolato a favore di SOCIALIA, salva diversa decisione della Segreteria Nazionale sentito il Consiglio Nazionale o comunque qualora il SUNAS non ne fosse più socio collettivo.

Art. 33 - Organi ufficiali di stampa e comunicazione

Il SUNAS cura la redazione di un proprio organo ufficiale di stampa avente di norma cadenza periodica, con sede presso la Sede Nazionale del Sindacato, che può avere sedi decentrate ed essere pubblicato anche in formato elettronico. Oltre al predetto organo di stampa, cura in particolare la comunicazione con gli iscritti attraverso la posta elettronica ed un proprio sito web.

Art. 34 - Referendum

I 2/3 (due/terzi) dei Delegati al Congresso o 1/3 (un/terzo) degli iscritti o la Segreteria Nazionale possono promuovere un Referendum consultivo fra gli aderenti al SUNAS, sulle proposte di contratto avanzate alle controparti.

La Segreteria Nazionale, verificata l'esistenza dei requisiti statuari e di legge per l'indizione del referendum, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta, comunicherà alle Segreterie Provinciali i tempi e le modalità dello svolgimento dello stesso.

Art. 35 - Mozione di sfiducia

- Con l'approvazione della mozione di sfiducia decade l'organo sia nazionale che territoriale contro cui è proposta;
- la mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 1/3 degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'organo contro il quale la mozione è proposta,
- deve essere convocata dal responsabile dell'organo una seduta straordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della mozione stessa entro tale termine devono essere formalmente convocati gli aventi diritto;
- la sfiducia viene motivata e votata a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto all'elezione dell'organo cui compete conferire la carica.

Art. 36 - Validità Riunioni ed Elezioni. Modalità decisionali

- Sono valide le riunioni degli organi del sindacato alle quali partecipano direttamente o per delega in prima convocazione il 50% più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti;
- le votazioni per le cariche devono svolgersi a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei votanti;
- nelle riunioni della Segreteria Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale, nonché in Congresso Nazionale non sono ammesse deleghe;
- nelle riunioni degli organi territoriali, ogni partecipante può disporre un massimo di 3 (tre) deleghe;
- le deleghe devono essere rilasciate in forma scritta.

Le deliberazioni, di norma, vengono assunte con la presenza dei componenti dei vari organismi dirigenti. È possibile, comunque, prevedere modalità di voto attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, purché venga espresso parere favorevole dalla metà più uno degli aventi diritto al voto e venga garantita la massima informazione e documentazione sullo specifico punto oggetto della deliberazione.

Art. 37 - Regolamenti

I regolamenti applicativi per gli organismi previsti dal presente statuto, in caso di difformità dallo stesso, devono essere predisposti e approvati e/o confermati dalla Segreteria Nazionale e hanno validità fino al successivo Congresso Nazionale.

Art. 38 - Norma di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente statuto e dai regolamenti derivati, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

È fatto comunque obbligo ai Dirigenti Sindacali SUNAS di qualsiasi livello, nazionale o territoriale, ed agli iscritti rispettare tassativamente lo Statuto e gli atti regolamentari correlati, a pena di esclusione dalle cariche e dalle attività sindacali.

Art. 39 - Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente con la sua approvazione da parte del Congresso Nazionale SUNAS in data 7 giugno 2014.

- Le norme del presente Statuto hanno valenza assoluta e di prevalenza rispetto ad ogni sede e di ogni atto sottoscritto con altri Enti, Istituzioni e/o Associazioni, ove non conciliabili o comunque contrastanti.